



COMUNE DI MASSAGNO

6908 Massagno – Casella Postale 123
tel – 091 960.35.35 mail – comune@massagno.ch

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI MASSAGNO

Art. 1

Basi legali

Gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 fungono da base legale del presente Regolamento.

Art. 2

Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Massagno, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.
2. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione al presente Regolamento.

Art. 3

Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo di edifici ed infrastrutture pubbliche nel territorio di Massagno, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4

Vigilanza e Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati ed è responsabile nel caso di violazioni delle disposizioni.

Art. 5

Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6

Registrazione

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge, al massimo per 100 ore.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate in deroga al precedente capoverso fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

art. 7**Trasmissione dei dati a terzi**

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili, amministrativi o penali, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative e competenti autorità civili amministrative o penali e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8**Protezione dei dati**

1. Il Municipio nomina tra i funzionari dirigenti uno o più responsabili preposti a prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. Giovanni Bruschetti

Damiano Ferrari

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 8.4.2013

Pubblicato all'albo comunale nel periodo compreso tra il 9.4. e il 27.5.2013.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 7.6.2013